
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Impugnazione di sentenza non definitiva ed art. 112 c.p.c.

Nel caso di impugnazione di sentenza non definitiva, il giudice dell'appello deve limitare il proprio esame alla materia che ha formato oggetto della decisione di primo grado e non può estenderlo alle questioni ed ai profili della causa per i quali vi sia stata riserva di tale decisione.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 25.10.2013, n. 24163

...omissis...

11) Il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da xxx. è privo di fondamento.

Va ricordato che nell'ipotesi, ricorrente nella fattispecie, di impugnazione di sentenza non definitiva, il giudice dell'appello deve limitare il proprio esame alla materia che ha formato oggetto della decisione di primo grado e non può estenderlo alle questioni ed ai profili della causa per i quali vi sia stata riserva di tale decisione (tra le tante v. Cass. 6-9-1994 n. 7666; Cass. 18-1-1992 n. 595; Cass. 12-4-1985 n. 2435).

E' noto, inoltre, che nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279 c.p.c., commi 2 e 4, e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base

dell'intervenuta pronuncia, a meno che questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato pronunciata a seguito di impugnazione immediata (Cass. 8-6-2007 n. 13513; Cass. 14-9-2004 n. 18510; Cass. 18-5-1999 n. 4821).

Nella specie, pertanto, la Corte di Appello, investita dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva di primo grado, ha correttamente rilevato di dover circoscrivere il proprio esame alle questioni che avevano formato oggetto di tale pronuncia, ritenendo irrilevanti le statuizioni adottate nella sentenza definitiva di primo grado nel frattempo emessa. Per le ragioni esposte, infatti, era il giudice di primo grado a rimanere vincolato, agli effetti della prosecuzione del giudizio dinanzi a sè, in ordine alle questioni decise con la pronuncia non definitiva.

12) Deve essere disatteso, infine, anche il quarto motivo del ricorso incidentale.

E invero, a parte il fatto che il ricorrente non ha nemmeno indicato le norme di cui lamenta la violazione o falsa applicazione, si osserva che appare immune da vizi logici e giuridici l'apprezzamento espresso dalla Corte di Appello, secondo cui rimane estranea alla previsione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 20 dello statuto della società (concernente "qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società per questioni di natura e carattere sociale") la controversia inerente alla "nullità delle Delib. prese con l'utilizzazione illegittima delle quote".

Al riguardo, il giudice del gravame ha rilevato che la controversia in esame, riguardando precipuamente la successione ereditaria in quote di società ed investendo, pertanto, in modo diretto l'attribuzione delle quote per diritto ereditario, è una controversia tra eredi, e non tra soci e società per questioni di natura e carattere sociale; questioni, queste ultime, che sono distinte e comunque successive all'accertamento sulla titolarità delle quote, regolato in modo vincolante dalle disposizioni del codice civile sulla successione ereditaria e sottratto alla disponibilità delle parti.

Si tratta di argomentazioni congrue e pertinenti, come tali non censurabili in questa sede.

13) In definitiva, il ricorso incidentale proposto dall'Antica Bxxxx va dichiarato improcedibile, mentre il ricorso principale e quello incidentale proposto da Lxxxx devono essere rigettati.

Segue, per rigore di soccombenza, la condanna dei ricorrenti principali e di quelli incidentali al pagamento delle spese sostenute da xx che ha resistito a tutti i ricorsi con separati controricorsi. I ricorrenti principali vanno altresì condannati al pagamento delle spese in favore xxx., che ha resistito solo nei loro confronti.

Alla liquidazione delle predette spese si provvede in dispositivo.

Data la reciproca soccombenza, le spese inerenti ai rapporti tra ricorrenti principali e ricorrenti incidentali vanno dichiarate compensate.

p.q.m.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dall'Antica xxxx s.p.a., rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale proposto da Lxx Condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese in favore di Gxx che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, e in favore di Gxxx che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi. Condanna il ricorrente incidentale L.R. al pagamento delle spese in favore di Gxxx che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi. Condanna la

ricorrente incidentale Antica xxxx s.p.a. al pagamento delle spese in favore di G.E., che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi. Compensa le spese tra i ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013

La Nuova Procedura Civile